

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

(importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa)

OGGETTO: acquisizione servizio manutenzione straordinaria revisione n. 4 estintori a polvere kg 6 mediante affidamento diretto sul mercato libero, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i., senza previa acquisizione di più preventivi - CIG **Z6A2DB955B**;

**IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA DI GENOVA
ISTITUTO DI CHIMICA DELLA MATERIA CONDENSATA E DI TECNOLOGIE PER L'ENERGIA**

VISTO il D.Lgs. N° 127 del 4 giugno 2003 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il D.Lgs. N° 213 del 31 dicembre 2009 recante "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge N° 165 del 27 settembre 2007";

VISTO il D.Lgs. N° 218 del 25 novembre 2016 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge N° 124 del 7 agosto 2015";

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 protocollo N° 0025034 e pubblicato sul Supplemento Ordinario N° 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N° 124 del 30 maggio 2005;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche N° 93, protocollo AMMCNT-CNR N° 0051080/2018 del 19 luglio 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento N° 14/2019 del Presidente del CNR entrato in vigore il 1° marzo 2019;

VISTO il provvedimento N°042 protocollo AMMCNT-CNR N° 00028708 del 29 aprile 2016 del Presidente del CNR relativo alla conferma dell'Istituto ICMATE (Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia) precedentemente denominato IENI;

VISTO il Provvedimento N° 131/2018 del Direttore Generale CNR protocollo AMMCNT-CNR N° 0063891 del 02/10/2018 con cui la prof.ssa Lidia Armelao è nominata Direttore dell'Istituto di Chimica e della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia - ICMATE, per il periodo 1/10/2018 -30/09/2022;

VISTO il Provvedimento protocollo ICMATE N° 0002806 del 27 dicembre 2019 con il quale la prof.ssa Armelao, conferma la dott.ssa Maria Luigia Muolo quale Responsabile della Sede Secondaria di Genova dell'Istituto, (per brevità Stazione Appaltante) con delega alla gestione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del provvedimento N° 42 di conferma e sostituzione dell'atto costitutivo dell'Istituto, con poteri di firma;

VISTA la delibera N° 317/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 29 novembre 2019, verbale N°392 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2020;

VISTO l'articolo 1 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 sul procedimento amministrativo secondo cui l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla stessa legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;

VISTO il D.Lgs. N° 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.", così come modificato dal D.Lgs. N° 56 del 19 aprile 2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, N° 50", e successive modifiche ed integrazioni, nel seguito, per brevità anche "Codice";

VISTO il D.P.R. N° 207 del 5 ottobre 2010 recante "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, N° 163", per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del Codice secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'articolo 36, comma 1, del Codice secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese;

VISTO altresì che, secondo quanto disposto dagli articoli 32, comma 2) secondo periodo e 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, per gli appalti di valore inferiore a € 40.000 IVA esclusa è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;

VISTI il D.Lgs N° 52 del 7 maggio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito, con modificazioni, dalla Legge N° 94 del 6 luglio 2012, ed il D.Lgs N° 95 del 6 luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito dalla Legge N° 135 del 7 agosto 2012;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge N° 296/2006, modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge N° 145/2018, il quale dispone che le P.A. sono tenute a servirsi del Mercato elettronico per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000 e sino al sotto soglia;

VISTA la Legge N° 208/2015 all'art. 1, comma 512 che, per la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;

PRESO ATTO dell'esigenza di provvedere al servizio di manutenzione straordinaria revisione n. 4 estintori a polvere kg 6 rappresentata dal richiedente sig. Francesco Mocellin a mezzo di "Richiesta di Acquisto" del **13 luglio 2020**;

DATO ATTO che si intendono perseguire le finalità dell'Istituto CNR ICMATE Sede Secondaria di Genova;

RITENUTO di dover provvedere al soddisfacimento della indicata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento delle forniture di beni/servizi in essa indicate;

VALUTATO che, per ragioni di speditezza e coerentemente con la natura e le peculiarità dell'esigenza rappresentata, sia possibile prescindere dall'acquisizione di più preventivi, ferma restando la necessità di valutare la congruità del prezzo offerto dall'operatore economico interpellato;

VISTE le Linee guida ANAC N° 4, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 206 del 1° marzo 2018, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'affidamento diretto sopra richiamato;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della già citata Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente "Unità organizzativa responsabile del procedimento", "Responsabile del procedimento" e "Compiti del Responsabile del procedimento";

VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (nel seguito, per brevità, anche "RUP") per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTO il proprio provvedimento in data 5 febbraio 2020 registrato al protocollo CNR-ICMATE N° 0000254 con cui la D.ssa Maria Luigia Muolo, in servizio presso ICMATE GENOVA, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 31 del Codice, per tutte le acquisizioni di beni e servizi per la sede secondaria di Genova, fino al 31 dicembre 2020, possedendo la medesima le competenze professionali adeguate in relazione alle procedure di acquisizione di cui trattasi;

VISTO l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, N° 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, N° 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del RUP in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

DATO ATTO che in sede di istruttoria da parte del RUP si è accertato che il servizio in argomento non è offerto dalle Convenzioni Consip (articolo 26 Legge N° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i.)

PRESO ATTO che, a seguito di un'indagine informale del mercato, è pervenuto all'Istituto il preventivo dell'operatore economico Ravizza Vergari Antincendi Srl per un importo complessivo di € 128,00 al netto dell'IVA (protocollo ICMATE Genova n. 0001178 del 15 luglio 2020);

CONSIDERATO che l'Istituto intende affidare il servizio all'operatore economico risultato aggiudicatario nella precedente procedura, tenuto conto che:

- gli estintori da revisionare (n. 4) fanno parte dell'intero parco estintori di proprietà dell'Istituto ICMATE Sede Secondaria di Genova la gestione dei quali è stata affidata all'operatore economico di seguito indicato;
- Il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, in quanto l'esecuzione del contratto è stata effettuata a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e costi pattuiti;

RITENUTA l'offerta:

- i. confacente alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare;
- ii. congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili;
- iii. seria ed affidabile, in quanto il citato operatore economico non si è mai reso inadempiente nei precedenti rapporti contrattuali con la stazione appaltante;

VERIFICATA la relativa copertura finanziaria all'interno del GAE **PTECBUS6**, residui **2019**;

CONSTATATO che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice mediante dichiarazione sostitutiva resa in data 20 luglio 2020 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N° 445 del 28 dicembre 2000, e che sono state completate, senza riscontrare cause ostative, le verifiche dell'estratto delle annotazioni riservate dal casellario informatico istituito presso l'ANAC e del documento unico di regolarità contributiva;

TENUTO CONTO che l'Istituto, ai sensi di quanto previsto dalla Linee Guida n° 4 ANAC, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui trattasi, effettuerà idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine la stessa si doterà di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale saranno definiti le modalità dei controlli a campione;

VISTO l'articolo 3 della L. N° 136 del 13 agosto 2010, n. 136 recante "Tracciabilità dei flussi finanziari" e il D.Lgs N° 187 del 12 novembre 2010 convertito dalla Legge N° 217 del 17 dicembre 2010, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;

VISTA la Delibera ANAC N° 556 del 31 maggio 2017 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge N° 136 del 13 agosto 2010";

DATO ATTO che l'appalto è stato registrato con Smart CIG **Z6A2DB955B**;

VISTI il D.Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e la Determinazione ANAC N° 3 del 5 marzo 2008 recante "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza";

PRESO ATTO che l'articolazione tecnica della Stazione appaltante incaricata della predisposizione delle specifiche tecniche e/o della valutazione dei profili tecnici del contratto non ha segnalato la presenza di rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico né è stato predisposto il DUVRI;

VISTI il D.Lgs. N° 33 del 14 marzo 2013 e l'articolo 29 del Codice, in materia di Amministrazione trasparente;

RITENUTO che, per quanto sopra argomentato, vi siano i presupposti normativi e di fatto per poter procedere mediante una procedura semplificata ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto, nonché nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del medesimo Codice e delle disposizioni di cui alla già richiamata Legge N° 241/1990;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DETERMINA

DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, l'affidamento diretto sul mercato libero del servizio di cui all'oggetto all'operatore economico Ravizza Vergari Antincendi Srl – via del Commercio, 27A – 16167 Genova (codice terzo Sigla n. 40574) per un importo complessivo pari a € **128,00** IVA esclusa;

DI CONFERMARE quale RUP la dott.ssa Muolo;

DI NOMINARE il sig. Francesco Mocellin quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice;

DI CONFERMARE l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che:

- i. non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI;
- ii. nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto;

DI AUTORIZZARE la stipula del contratto, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, prescindendo dal decorso del termine dilatorio di stand still per il verificarsi della condizione di cui all'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice;

DI STABILIRE che, trattandosi di fornitura/servizio sotto la soglia di cui all'art. 35 del Codice, per l'effettuazione delle attività di collaudo/verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del medesimo Codice;

DI STABILIRE le clausole essenziali del contratto:

- i. luogo svolgimento del servizio: CNR – ICMATE – Sede di Genova;
- ii. modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione;

DI STABILIRE che, in conformità alla delibera ANAC N° 140 del 27 febbraio 2019, l'operatore economico sia esonerato dalla costituzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DI AUTORIZZARE la registrazione dell'impegno definitivo N° 9150000392 della somma complessiva di € **151,16** IVA inclusa, sul GAE **PTCBUS6** residui **2019**, voce del piano **13074** "manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature";

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 29 del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nell'area "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti" del sito internet www.cnr.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'articolo 1, comma 32, della Legge N° 190 del 6 novembre 2012 e dal D.Lgs. N° 33 del 14 marzo 2013;

La Responsabile ICMATE-GENOVA
Dott.ssa Maria Luigia Muolo